

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

Categoria V Classe V

OGGETTO: Revoca deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 25.05.1994. Approvazione regolamento Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP).

L'anno 2016 e questo giorno 24 del mese di maggio alle ore 19,40 nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 16.05.2016 n. 5450 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Angelo Rennella**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 16 ed assenti, sebbene invitati, n° 1

1. CHIACCHIO Pietro – Sindaco				<i>presente</i> [X] <i>assente</i> []			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	RENNELLA Angelo	X		10.	D'ANGELO Pasquale	X	
3.	BRISSETTI Gennaro	X		11.	LIGUORI Vincenzo	X	
4.	MIELE Guido	X		12.	DE SANTIS Giovanni Pietro	X	
5.	CHIANESE Giuseppina	X		13.	FACCENDA Tammaro		X
6.	MAISTO Tammaro	X		14.	CHIACCHIO Tammaro	X	
7.	D'ERRICO Arcangelo	X		15.	DI BERNARDO Gaetano	X	
8.	DI MATTEO Anna	X		16.	RICCIARDI Giuseppe	X	
9.	MORMILE Carmela	X		17.	IANNUCCI Francesco	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Carmine D'Aponte, Antonio Chiacchio, Carla Cimmino, Mario Lamanna, Agnese Scarano.

Giustificano l'assenza i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dott. VITTORIO FERRANTE incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il quinto punto iscritto all'ordine del giorno: «*Revoca deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 25.05.1994. Approvazione regolamento Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP)*» e passa la parola all'assessore Carmine D'Aponte in quale introduce l'argomento per poi cedere la parola sull'argomento al Presidente della Commissione consiliare al Bilancio, consigliere Vincenzo Liguori, che ha esaminato e licenziato il Regolamento in discussione.

Il consigliere Liguori relaziona quindi sull'argomento precisando che la proposta è stata redatta di concerto con tutta la commissione.

Si apre quindi la discussione, alla quale intervengono:

il consigliere Di Bernardo, il quale ricorda solo che il risultato di questa sera è frutto di una azione comune compiuta dalla maggioranza e dalla minoranza;

il consigliere Ricciardi, il quale si associa a quanto dichiarato dal consigliere Di Bernardo. Auspica che il clima di reciproca collaborazione esistente nelle commissioni si attui anche in Consiglio così da rendere più produttivo il lavoro per la città;

A questo punto, non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone a votazione la proposta deliberativa.

Presenti 16 (assente Faccenda); con voti favorevoli all'unanimità da parte dei 16 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione effettuata:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Il Presidente propone di votare per l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Presenti 16 (assente Faccenda); con voti favorevoli all'unanimità da parte dei 16 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si dà atto che gli interventi effettuati nel corso della discussione sono riportati nella trascrizione allegata.

Il presidente: passiamo al quinto punto all'ordine del giorno revoca deliberazione del consiglio comunale numero 41 del 25 maggio del 1994 approvazione del regolamento taxa occupazione spazi aree pubbliche Tosap, invito l'assessore a relazionare.

L'assessore D'Aponte: ringrazio il presidente, quindi la proposta è la revoca della deliberazione di consiglio comunale del vecchio regolamento del 1994 approvazione del regolamento per la taxa occupazione spazi e aree pubbliche Tosap..se mi è consentito di passare la parola ai membri delle commissioni che hanno lavorato su questo regolamento per illustrare i punti salienti magari potrebbe illustrare il presidente della prima commissione.

Il presidente: la parola al consigliere Liguori.

Il consigliere Liguori: questa sera ci accingiamo a revocare, un precedente regolamento della taxa occupazione suolo pubblico che risaliva al 1994. Sicuramente non conforme al mutamento urbanistico normativo che si avvicendava in questi anni.. questa proposta nasce dalla iniziativa di un consigliere di opposizione rivolta al presidente della seconda commissione consiliare Gennaro Brisetti. È il consigliere Faccenda.. girava al consigliere Brisetti una proposta di regolamento Cosap.. canone occupazione spazi e aree pubbliche nel momento in cui l'amministrazione veniva a conoscenza di questa bozza, di concerto.. perché trattandosi di materia rilevante dal punto di vista tributario ed infatti non a caso il proponente della delibera è il dottore D'Aponte esperto in tributi e quindi noi riteniamo di convocare una commissione in giunta tra la prima e la seconda dove fossero presenti membri di entrambe le commissioni per analizzare il regolamento verificando però la bozza di regolamento era stata presentata dal consigliere di opposizione, perché occupazione suolo del nostro ente non era la Cosap ma era La Tosap quindi non era il canone ma la taxa.. ho preparato personalmente una bozza di regolamento e stata sottoposta alla commissione congiunta se non erro in due o tre commissioni, nelle quali sedute con la massima collaborazione da parte di tutti presenti vengono fissati alcuni principi fondamentali affinché possa essere considerato attuativo questo regolamento. è uno dei principi che ricordo è quello previsto all'articolo 15 dove di concerto all'interno della commissione abbiamo provveduto a suddividere il territorio cittadino una area di prima categoria dove fosse applicata una tariffa maggiorata rispetto a tutte le aree nelle restanti categorie che venivano classificate di seconda categoria ricordando a ogni singolo consigliere all'interno delle commissioni che ha partecipato ad individuare alcune zone che essi ritenevano fosse necessario farle rientrare nella prima categoria.. perché diciamo diversi consiglieri evidenziavano che sul territorio cittadino si verificava un proliferare di mezzi e strumenti che occupavano lo spazio pubblico in maniera del tutto abusivo o quantomeno inappropriato..quindi attualmente ci accingiamo a licenziare all'interno di questo consiglio comunale questo regolamento, ora si tratta di un regolamento completo.. di un regolamento aggiornato, di un regolamento efficiente qualora lo stesso venisse concretamente attuato. Quindi l'invito che mi sento di rivolgere dopo che abbiamo terminato la nostra funzione di consiglieri comunali è la approvazione di questo regolamento che va agli organi competenti, quindi questo consiglio.. questa sera approverà questo regolamento, dopo rivolgo l'invito sia agli organi dell'esecutivo di competenza sia gli organi preposti, quali personale comunale.. ad attivarsi per porre in essere tutte le attività che si porti a concreta attuazione questo regolamento, e affinché si possano punire tutte le condotte che non siano conformi . Grazie

Il presidente: grazie ai consiglieri Liguori, la parola consiglieri Di Bernardo.

Il consigliere Di Bernardo: caro consigliere Liguori le ricordiamo, che le modifiche le piccolissime modifiche che abbiamo portato in commissione, sono state frutto di un lavoro fatto di comune accordo, tra opposizione maggioranza.. e che ha visto preliminarmente la presentazione della bozza del consigliere Faccenda al quale va il mio elogio. Successivamente il mio elogio va a tutta la commissione.. ma allo stesso tempo va rivolto ai consiglieri tutti perché nel corso di due consigli fa ci fu l'approvazione, alla unanimità di questo regolamento come bene ricordate.. questo effettivamente è un risultato minimo, superficiale.. ma è il frutto di un lavoro congiunto, si sono unite le forze di comune accordo già raggiunto un obiettivo cioè quello di una regolamentazione relativa alla Tosap e cito anche l'articolo sei al quarto comma dove dice che tutte le operazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo ai passanti e agli automezzi.. è poi continua.. i concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.. e questo in buona sostanza sta significare che è necessario che su questo ci sia un intervento anche dell'assessore La Manna a verificare e a attenzionare tutte le anomalie che ci saranno sul territorio, e che ci sono.. io penso di non prolungarmi a dire altre cose, ripetere a piacere la presenza dei vigili urbani ai quali sicuramente il sindaco per primo chiederà doverosamente un intervento costante sul territorio per monitorare i vari esercizi, le varie attività e che sia chiaro che non è un argomento che Gaetano Di Bernardo ha portato e vuole insistere ecc. quindi un argomento condiviso da tutta la maggioranza, questo deve essere preliminarmente.. è chiaro. Quindi. Io rinnovo un elogio alla commissione per l'ottimo lavoro svolto anche dal presidente della commissione e quindi a risentirci nel prossimo regolamento. Grazie presidente.

Il presidente: grazie al consigliere Di Bernardo, la parola al consigliere Ricciardi

Il consigliere Ricciardi: sarò brevissimo, condivido le posizioni dei colleghi di minoranza.. anche io ho partecipato nelle commissioni alla stesura del regolamento che è un atto dovuto.. perché quando si parla di regolamenti è sempre una opportunità per il paese, per avere sia il rispetto, è il buon senso del cammino di un comune.. il lavoro che viene svolto per quanto riguarda le commissioni mi accorgo che... essendo io al primo mandato.. una cosa è il consiglio comunale.. dove avvengono scontri...è una cosa sono le commissioni quindi io auspico la collaborazione e il buon senso che si ha nelle commissioni prenda anche il consiglio comunale, soprattutto prende il lavoro della giunta, perché solo così potete aspirare a governare per il resto dei quattro anni questo paese.. altrimenti per come stiamo andando non

durerete tutti i cinque anni.. io ho auspicio veramente che venga fatto un lavoro così come nelle commissioni. Ciò nonostante riteniamo che sia stato fatto. Un lavoro.. fatto come si deve.. e quindi voteremo a favore di questo regolamento. Grazie

Il presidente: grazie al consigliere Ricciardi, ci sono altri consiglieri, che devono intervenire? Se non ci sono altri consiglieri che devono intervenire, passiamo alla votazione.

Il presidente: votiamo, sempre per alzata di mano... i favorevoli.... All'unanimità dei presenti, votiamo anche per l'immediata esecuzione dell'atto. I favorevoli.... All'unanimità dei presenti il consiglio comunale approva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Assessore dott. Carmine D'Aponte

Revoca deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25.05.1994. Approvazione regolamento per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25.05.1994 venne approvato il regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e relative tariffe ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Considerato che appare opportuno meglio e più diffusamente disciplinare l'occupazione del suolo pubblico, con relative pertinenze, ai fini dell'applicazione della tassa corrispondente;

Visto lo schema di nuovo regolamento per la Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, formato da 25 articoli, che ha trovato il parere favorevole della 1^o Commissione consiliare nella seduta del 18 aprile 2016 con verbale n. 7;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di proporre al Consiglio comunale:

1) di revocare la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 25.05.1994, con la quale veniva approvato il regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e relative tariffe ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la sola parte disciplinate l'occupaizone di spazi e aree pubbliche;

2) di approvare il nuovo regolamento per la Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche che, formato da 25 articoli ed allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

per i motivi tutti di cui in premessa:

1) di revocare la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 25.05.1994, con la quale veniva approvato il regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e relative tariffe ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la sola parte disciplinante l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

2) di approvare il nuovo regolamento per la Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche che, formato da 25 articoli ed allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di confermare le tariffe della Tassa per la Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, così come determinate con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 25.05.1994.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addi, 16/5/16


IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
dott. Raffaele Campanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addi, 16/5/16

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
dott. Raffaele Campanile

CITTA' DI GRUMO NEVANO
Provincia di Napoli



REGOLAMENTO T.O.S.A.P.

(Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____

CAPO I° - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1- Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee	3
Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	3
Art. 4 - Istruttoria della domanda	4
Art. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	5
Art. 6 - Prescrizioni per le occupazioni	5
Art. 7 - Spese di Istruttoria, Sopralluogo, Deposito cauzionale - fideiussione	5
Art. 8- Divieto temporaneo di occupazione	6
Art. 9 - Occupazioni d'urgenza	6
Art. 10- Decadenza della concessione	6
Art. 11 - Revoca della concessione	6
Art. 12- Rinnovo delle concessioni	6
Art. 13 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	7

CAPO II° - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 14- Disposizioni generali	7
Art. 15 - Graduazione della tassa Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	7
Art. 16 - Criteri per la determinazione della tassa	7
Art. 17 - Misurazione dell'area occupata – Criteri	8
Art. 18 – Tariffe	8
Art. 19 - Riscossioni in Convenzione	8
Art. 20 - Maggiorazioni e riduzioni	9
Art. 21 – Esenzioni	9
Art. 22 - Denuncia e versamento della tassa	10
Art. 23 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	10
Art. 24 – Sanzioni	11
Art. 25 - Entrata in vigore	11

CAPO I°

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
4. Si considera permanente l'occupazione quando il relativo atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno;
5. Si considera occupazione temporanea: quella priva di autorizzazione; quella che, anche se continuativa, è autorizzata per una durata inferiore all'anno; quella di durata superiore all'anno, nel quale la sottrazione del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.
6. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.
7. Sono permanenti le occupazioni di "carattere stabile", poste in essere a seguito di rilascio di apposito "atto di concessione", aventi "comunque" durata "non inferiore all'anno", comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. E' ininfluente per l'occupazione permanente l'esistenza di manufatti e/o di impianti, potendosi ritenere temporanea anche un'occupazione che comporti l'esistenza di manufatti e/o impianti quando la sua durata, indicata nell'atto di concessione, sia inferiore all'anno.
8. E' permanente unicamente l'occupazione, autorizzata dal Comune, che comporta la sottrazione continuativa del suolo pubblico per una durata superiore all'anno: tutte le altre occupazioni debbono considerarsi temporanee e, quindi, soggette alla determinazione della tassa secondo i criteri indicati nell'art. 45 del D.Lgs. N°507/1993.
9. Ai sensi degli artt. 42, 44 e 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 l'occupazione di suolo pubblico deve, pertanto, essere, considerata permanente, con applicazione della tassa in base ai criteri indicati nell'art. 44, quando (art. 42, primo comma, lett. c) l'atto di "concessione" ne prevede la utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno; deve invece ritenersi occupazione temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, secondo comma) ovvero (ex art. 42, primo comma, b) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno nonché l'occupazione — anche se di durata superiore all'anno — che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, in quanto, in questo caso, viene meno il carattere della stabilità dell'occupazione stessa.
10. Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.

ART. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti

uffici. Alla domanda deve essere allegata la scheda riassuntiva per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tassa.

2. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale o della eventuale partita IVA;
- b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o della eventuale partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata, l'inizio, la fine e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata da un disegno/planimetria da cui si evinca l'esatto perimetro dell'area per la quale si richiede l'occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4

Istruttoria della domanda

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l'ufficio competente il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, invita il richiedente ad integrare o correggere la documentazione incompleta o a produrre gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda.

3. L'ufficio provvede a determinare l'importo dovuto a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della Tosap sia affidato a terzi. Le comunicazioni col Concessionario del servizio possono avvenire anche tramite fax/mail.

4. Propedeuticamente al rilascio della concessione l'ufficio comunale competente procederà alla verifica della presenza di eventuali situazioni debitorie del richiedente con riferimento al tributo oggetto del presente regolamento, avvalendosi del concessionario se il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi.

5. In caso di morosità del tributo non si può procedere al rilascio di alcuna concessione, salvo contestuale pagamento del debito.

6. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata [a concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

8. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge n. 241/1990, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto dai settori interessati.

9. Qualora l'occupazione riguardi attività soggetta ad autorizzazione amministrativa o concessione edilizia, l'Ufficio dovrà istruire la richiesta ed esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico; il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato una volta acquisite le necessarie autorizzazioni o concessioni.

ART. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene e edilizia vigenti nel Comune. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare gli eventuali danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre tutte le condizioni che riterrà opportuno sia per la conservazione dell'area che per tutela ambientale;
 - d) a termine, per un periodo non superiore ad anni cinque salvo rinnovo e salvo diverse disposizioni di legge;
 - e) previo pagamento della relativa tassa.
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e di automezzi.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
6. Le occupazioni devono essere delimitate fisicamente, a cura dei concessionari, con transenne e/o fioriere e/o separé o secondo le indicazioni approvate dall'Amministrazione. Tale condizione è riportata nell'atto di concessione e/o autorizzazione.
7. Ai fini del decoro urbanistico, nell'autorizzazione per le occupazioni permanenti con gazebi, dehors, ecc, sarà inserita la seguente prescrizione: "sussiste l'obbligo da parte del concessionario ad adattare la struttura nel caso venga approvata dall'Amministrazione una particolare tipologia di gazebo, dehors, ecc. ".
8. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono individuate con delibera della Giunta Municipale.

ART. 7

Spese di Istruttoria, Sopralluogo, Deposito cauzionale - fideiussione

1. Il richiedente la concessione/autorizzazione dovrà versare, tramite la Tesoreria Comunale, i diritti stabiliti per l'istruttoria delle domande, per l'eventuale sopralluogo e il rilascio della concessione stessa, come determinati con atto dell'Amministrazione.
2. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa, il concessionario dovrà prestare idonea cauzione, mediante: versamento sul c/c postale di tesoreria comunale oppure bonifico bancario oppure presentazione Polizza Fideiussoria emessa a garanzia ai sensi dell'art. 107 della Legge 38/93.
3. Detto deposito cauzionale (versamento su c/c postale o bonifico bancario) o fideiussione bancaria o assicurativa, è richiesto quando:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

4. L'ammontare della cauzione è stabilito con atto della Giunta Municipale. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

5. L'Ufficio comunica all'interessato l'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o assicurativa e le modalità per il relativo versamento e non procede alla consegna del provvedimento fino all'avvenuto versamento ed eventuale consegna della fideiussione.

6. Le disposizioni del presente regolamento hanno comunque valore anche per le autorizzazioni all'esecuzione di lavori consistenti nell'installazione di manufatti con i quali si realizzi un'occupazione del suolo, del soprasuolo o del sottosuolo pubblico a cui non consegue uno specifico provvedimento di concessione di suolo pubblico (installazione di tende solari, insegne di esercizio e casi analoghi).

ART. 8

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 9

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o tramite mail certificata o tramite e-mail ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 10

Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART. 11

Revoca della concessione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici esercizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 12

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza

ART. 13

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, nonché il pagamento della tassa con l'applicazione dell'art. 53 Decreto Legislativo 507/93.

CAPO II°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 14

Disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo IP del Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 come modificato dal D. Lgs. 28/12/1993, n° 566, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow — windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ART. 15

Graduazione della tassa

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, in ottemperanza dell'ad. 43 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente ad. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1A categoria:

— Piazza Domenico Cirillo — Piazza Tammaro Romano — Piazza Pio XII — Viale Rimebranza — Via Roma — Piazza San Pasquale — Viale Principe di Piemonte — Via Duca D'Aosta — Via Tammaro Spena — Corso Garibaldi — Corso Cirillo — Piazza Capasso — Via Turati — Via Matteotti.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:

Vengono classificate nella 2^ categoria le strade, spazi ed aree pubbliche di tutto il rimanente territorio.

ART. 16

Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.
4. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, i quali andranno immediatamente rimossi completate le predette attività, fermi restando il rispetto degli orari di carico e scarico, che verranno fissati con apposita ordinanza sindacale.

5. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. - del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq. - del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 17

Misurazione dell'area occupata - Criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime (art. 45 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni).
3. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartello, preinsegna, transenna parapetonale, striscione, gonfalone e stendardo, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.
4. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 18

Tariffe

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 15 e sono allegate al presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 15, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento, ad eccezione di fiere, mercati, mercatini estivi e/o altre feste:
 - a) occupazioni fino a 4 ore: riduzione del 20 per cento;
 - b) occupazioni da 4 a 9 ore: riduzione del 10 per cento; c) occupazioni da 9 a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
4. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 30% per cento.
5. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 20 del presente regolamento.

ART. 19

Riscossioni in Convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, D.Lgs. 507/93, previa stipula di apposita convenzione.
2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è cumulabile con tutte le altre riduzioni stabilite dall'art. 45 del D. Lgs. n. 507/1993 e disciplinate dal presente regolamento.
3. Per effetto della convenzione di cui al comma 1 il pagamento della tassa deve essere effettuato, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 50, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs. n. 507/93, secondo le seguenti modalità:
 - a) se d'importo inferiore o pari ad €. 258,23 in unica soluzione entro la data di inizio dell'occupazione;
 - b) se d'importo superiore ad €. 258,23 anticipatamente in unica soluzione o in rate restanti nei termini previsti dall'art. 50, comma 5 bis, del D.Lgs. 507/93.

4. Il mancato rispetto delle scadenze previste nella convenzione comporta la perdita dal beneficio della rateazione e le somme eventualmente non versate saranno recuperate nei modi di legge, unitamente a sanzioni ed interessi.

5. La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'occupazione non abbia luogo o abbia durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Qualora per effetto di modifiche normative e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risulti inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente versati.

ART. 20

Maggiorazioni e riduzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 70%;
- b) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 70%;
- c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 40%.
- d) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è aumentata del 30%.
- e) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 30%.

ART. 21 Esenzioni

1. Non sono soggette al pagamento della tassa le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
- b) le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca, di durata non superiore a 24 ore;
- c) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché prive di qualsiasi indicazione o dicitura, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, secondo le indicazioni esposte, come meglio specificato all'art. 16, comma 4;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;
- h) le occupazioni realizzate dalle:
 - ✓ Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, di durata non superiore a 24 ore;
 - ✓ Associazioni senza scopo di lucro, di promozione turistico — ricreativa culturale in occasione di manifestazioni aventi tali finalità organizzate/patrociate dal Comune;
 - ✓ Associazioni senza scopo di lucro con scopi benefici in occasione di manifestazioni turistico culturale e ricreative;

nell'ambito dell'occupazione concessa le associazioni di cui sopra possono esercitare, nel rispetto della normativa vigente, piccole attività economiche, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, i cui proventi devono essere introitati nei bilanci delle associazioni.

Attività elusive alla presente disposizione da parte delle associazioni implicano la non applicazione dell'esenzione.

A tal fine i concessionari di cui alla lett. h devono depositare presso il Comune copia del bilancio annuale, nel quale risultino i movimenti finanziari derivanti da tali attività, riconducibili alle manifestazioni per le quali è stato concesso il suolo pubblico e stabilita

- i) le occupazioni realizzate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività non eccedenti i 10 metri quadrati, di durata non superiore a un mese;
 - j) le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - k) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere a condizione che questi ultimi non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
 - l) le occupazioni effettuate nel territorio comunale in occasione della esecuzione dei lavori appaltati dal Comune, a condizione che l'occupazione sia limitata al tempo contrattuale e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
 - m) le occupazioni con ponti, steccati, scale per piccoli lavori, comunque autorizzati di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti, di durata non superiore a 2 ore;
 - n) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) commercio su aree pubbliche in forma itinerante; soste fino a sessanta minuti;
1. Ai Servizi Comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione/concessione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'occupazione la richiesta di esenzione attestante i requisiti stabiliti dal presente articolo nonché l'indicazione della durata, ubicazione, consistenza e natura dell'occupazione congiuntamente alle generalità delle imprese ed al relativo codice fiscale e partita I.V.A.

ART. 22

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Protocollo del Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. Ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il pagamento della Tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 23

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati fatti o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art.1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 164, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163, nel caso di riscossione coattiva della Tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 24

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993, in particolare:

a) per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprataxa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;

b) per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta la soprataxa pari al 30% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;

c) ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 165, la misura annua degli interessi è determinata, nei limiti di due punti e cinquanta percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 25

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. Di esso, come delle sue modifiche viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sig. Angelo Rennella

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 26/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/05/2016

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2016

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante